

----- STATUTO DI -----  
--- "LIBERARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S." ---  
TITOLO I -----

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

**ART. 1 (Denominazione)** -----

E' costituita la Società Cooperativa sotto forma di società a responsabilità limitata a mutualità prevalente, denominata: --

- "LIBERARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.", -  
----- o in sigla "LIBERARMONIA SOC. COOP. SOC. - ONLUS" -----

Per la suddetta cooperativa sociale costituita ai sensi dell'art. 1, primo comma lett. "A" e "B" della L. 8 novembre 1991, n. 381 la mutualità prevalente dipende: -----

1. dal rispetto delle norme di cui alla suddetta L. 8 novembre 1991, n. 381, senza alcuna ulteriore verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 del cod. civ.; -----
2. dal rispetto dei requisiti statutari richiesti dall'art. 2514 del cod. civ. -----

La Società Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. -----

**ART. 2 (Sede)** -----

La cooperativa ha sede in POGGIOREALE (SICILIA). -----

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze. -----

La cooperativa può aderire ad un consorzio o ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile. -----

**ART. 3 (Durata)** -----

La durata della cooperativa è fissata al 31/12/2100 (duemilacento). -----

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza. -----

----- TITOLO II -----

SCOPO ED OGGETTO -----

**ART. 4 (Scopo mutualistico)** -----

La cooperativa è apolitica e apartitica e conformemente all'art. 1 della legge 381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali, o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui alle lettere A) e B)

Milano

dell'art. 1 della legge 381/1991. -----

La cooperativa, con particolare riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera B) della legge 8 novembre 1991 n. 381, per l'esecuzione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della medesima legge, n. 381/91, ha anche per oggetto l'esercizio di attività, ai sensi dell'art. 2135 del cod. civ. e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la cooperativa, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale. -----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----

L'interesse che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali al servizio di soggetti svantaggiati. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci saranno disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e/o integrazioni. -----

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento. -----

**ART. 5 (Oggetto sociale)** -----

La cooperativa che non ha finalità di lucro, si propone la realizzazione di un progetto di pubblica utilità nel settore della cura della persona di cui alla lettera "A" dell'articolo 1 della legge 381/91 e mediante lo svolgimento coordinato di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di personale svantaggiato di cui alla lettera "B" dell'art. 1 della legge 381/91. -----

La cooperativa, perseguendo finalità mutualistiche, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, e mediante l'assunzione



da parte di privati e/o Enti Pubblici e Privati, di appalti anche a licitazione privata e/o convenzioni, si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza sociale. -----

Ciò anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, A.S.P., etc.) predisposti dalle singole Amministrazioni. -----

La cooperativa, in particolare si propone, nell'ambito della legge 381/91, di operare nei seguenti settori: -----

a) cura ed assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; -----

b) riabilitazione e recupero di tossicodipendenti; -----

c) la gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione e di assistenza, di comunità alloggio, di asili nido di prima e primissima infanzia e terapeutiche, dopo scuola, ludoteche, biblioteche e librerie per bambini e ragazzi; -----

d) interventi mirati nei confronti di soggetti in particolare disagio, emarginazione sociale e malati di Alzheimer; ---

e) la realizzazione, la gestione a qualsiasi titolo anche per conto di enti pubblici di palestre per soggetti abili e/o diversamente abili da motivare e aiutare sotto il profilo psicologico permettendole un adeguato reinserimento sociale; -

f) la realizzazione, la gestione a qualsiasi titolo anche per conto di enti pubblici di centri polifunzionali per disabili e anziani a carattere semi-residenziale sia per ridurre fenomeni di emarginazione sociale che per favorire il sostegno e lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale della persona anziana e disabile; -----

g) la realizzazione, la gestione di mense per scuole, per centri di accoglienza, per comunità alloggio, per asili nido, per centri di ristorazione collettiva, etc; -----

h) la realizzazione di centri di fisiatria e fisioterapia riabilitativa; -----

i) la realizzazione e gestione di canili e centri di benessere per animali; -----

j) attività di tutela ambientale e gestione aree protette. -

k) la conduzione dei fondi agricoli e di altri beni, mobili ed immobili, concessi in comodato gratuito, od a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge, confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative; -----

l) la conduzione di fondi agricoli di proprietà, in affitto o a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge, anche sequestrati alla criminalità organizzata. -----

m) l'esercizio delle attività agricole e della selvicoltura, anche mediante l'utilizzo dei metodi propri dell'agricoltura biologica, nonché lo svolgimento in generale di tutte le attività connesse all'agricoltura, così come identificate

dalla normativa; -----

n) la gestione di allevamenti zootecnici, avicoli, bovini e ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali; -----

o) la gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, la conservazione la loro manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione, all'ingrosso o al dettaglio direttamente od aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi, consortili od associazioni di produttori che si pongono come obiettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli. -----

p) la coltivazione, la raccolta, la conservazione, la trasformazione e la vendita di piante officinali, con produzione di oli essenziali; -----

q) la raccolta, la conservazione, la trasformazione, il confezionamento, e la vendita anche indiretta, di prodotti agricoli e di allevamento di propria ed altrui produzione anche conferiti da soci insediatesi come capo azienda la cui gestione (assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale e della titolarità o contitolarità) è di esclusiva pertinenza dei singoli soci; -----

r) la realizzazione dell'intero ciclo di lavorazione delle uve, olive, grano duro, di propria ed altrui produzione, finalizzato all'ottenimento di vino, olio e pasta alimentare ed al relativo confezionamento, anche sotto forma di servizio in conto lavorazione e/o conto terzi; la commercializzazione del semilavorato e dei prodotti finiti; -----

s) la gestione di attività di agriturismo ed attività connesse, comprese attività per la realizzazione di ricreazione ed intrattenimento; -----

t) la produzione, l'acquisto e la vendita di materie prime e mezzi tecnici per l'agricoltura quali fertilizzanti, antiparassitari, macchine e attrezzi, sementi, mangimi, bestiame e prodotti per il giardinaggio, ed in genere ogni altro materiale; -----

u) la realizzazione e/o la gestione di laboratori di analisi chimico-agrarie per l'analisi di acque, terreni, alimenti zootecnici e umani destinati alla trasformazione; -----

v) la realizzazione e/o la gestione di centri di ammasso per cereali, stabilimenti per il commercio di carburante agricolo e industriale, stabilimenti per la lavorazione della frutta e ortaggi ed altri prodotti agricoli, caseifici per la trasformazione del latte e lavorazione dei sottoprodotti del latte, stabilimenti per le conserve alimentari, cantine, oleifici, pastifici, molini, mangimifici e sementifici e quant'altro connesso alla trasformazione dei prodotti agricoli secchi e freschi a scopo zootecnico o per l'alimentazione umana; -----

w) l'apertura, la gestione a qualsiasi titolo di centri

CAF, di elaborazione dati, sportelli e servizi per conto di associazioni di categoria e sportelli per le imprese - nel settore dell'assistenza previdenziale, sociale, sanitaria, fiscale e tributaria, sicurezza alimentare, salvaguardia dell'ambiente, della consulenza tecnica, della formazione, dell'assicurazione, dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica e per la tutela degli anziani, delle donne e dei giovani;

x) individuazione, formazione e successivo inserimento al lavoro di giovani comunitari ed extracomunitari mediante stipula di convenzioni e/o contratti per prestazioni con enti ed imprese esterne; -----

y) l'acquisto o l'affitto e la gestione di macchine agricole e di impianti per l'esercizio dell'attività agricola e per la trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamento, anche usufruendo dei benefici e dei finanziamenti concessi dalle leggi in materia; -----

z) la partecipazione e l'organizzazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di iniziative pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche, la creazione e/o acquisizione di marchi; -----

aa) lo svolgimento di attività florovivaistiche sia con produzione propria anche con coltivazioni intensive che con la commercializzazione di prodotti acquistati con l'effettuazione delle operazioni conservative o migliorative eventualmente utili (trattamenti, rinvaso etc.); -----

bb) l'esecuzione, la manutenzione e/o l'assunzione di lavori di giardinaggio, vivaistica e floricoltura e piante officinali in genere, di bonifica, di forestazione, di sistemazioni idraulico-forestali, di lavori con macchine agricole, lavori agricoli di ogni genere e tipo e anche lavori industriali aventi comunque attinenza con l'agricoltura e lavori di terrazzamento, sia da privati che da cooperative e da Enti Pubblici; -----

cc) assumere in misura limitata e marginale una concessione in appalto per l'esecuzione di lavori edili e stradali, idraulici e simili; -----

dd) l'attività di autotrasporto, in conto proprio e conto terzi, dei prodotti derivanti dall'attività agricola, dall'attività di allevamento, di agriturismo e di tutte quelle connesse a queste; -----

ee) svolgere attività di promozione, ricerca e formazione anche rivolta ai soci, anche attraverso la richiesta di contributi e finanziamenti secondo le norme vigenti; -----

ff) prestare servizi di consulenza agricola e aziendale presso imprese, singoli, associazioni ed Enti Pubblici, nonché attività di promozione culturale; -----

gg) la promozione e gestione di corsi volti alla qualificazione umana, culturale e professionale; -----

hh) la realizzazione, la gestione di centri per compostaggio di R.S.U., raccolta di rifiuti speciali per Enti pubblici e

privati, attività di compostaggio, recupero aziendale e servizi aziendali, servizi di disinfestazione e disinfezione di aree private e urbane, di cooperative e di Enti Pubblici; ----

ii) servizi di guida turistica ed accompagnamento nelle zone di interesse archeologico, storico e naturalistico; attività di gestione di aree terremotate d'interesse storico, culturale e naturalistico per conto di Enti pubblici (Regioni, Comuni, Demanio, Beni culturali e ambientali etc.); -----

jj) attività di salvaguardia del patrimonio floro-faunistico autoctono; -----

kk) sperimentazione e/o gestione d'impianti per la produzione di energia con metodi alternativi, eolica, fotovoltaico, etc.; -----

ll) la manutenzione, la cura, la sistemazione a verde di parchi, ville e giardini, aree mercatali attrezzate e aree a verde di Comuni, Enti Pubblici, Enti locali e privati sotto qualsiasi forma; -----

mm) apertura di punti vendita in Italia e all'estero per la vendita in comune di prodotti alimentari anche per il completamento della filiera agro-alimentare della cooperativa. -----

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative promuovendo ed aderendo a consorzi, associazioni temporanee d'imprese e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. -----

La cooperativa, al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie non nei confronti del pubblico, e non in via prevalente, mobiliari e immobiliari, (con espressa esclusione delle attività di cui alle leggi 1815/1939, 1/1991, 52/1991, 197/1991, ai decreti legislativi n. 385/1993 e 415/1996 e successive modifiche ed integrazioni) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa: -----

a) prendere a noleggio, in locazione anche finanziarie, in affitto o in comodato e/o in amministrazione giudiziaria, terreni, fabbricati, mobili ed immobili, anche confiscati e/o sequestrati alla criminalità organizzata, per scopi produttivi e sociali; -----

b) costruire, ricostruire ed acquistare mobili, immobili, terreni agricoli, impianti, macchine ed attrezzature di qualsiasi tipo e valore necessari all'attività sociale e comunque utili per la realizzazione dell'oggetto sociale; -----

c) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti locali,

Società miste, richiedere contributi e finanziamenti previsti dalle leggi sul credito agrario e fondiario o da iniziative di Enti Pubblici o Enti Locali, dalla Comunità Europea, nonché da organizzazioni interessate allo sviluppo dell'agricoltura per meglio raggiungere gli scopi sociali, contraendo prestiti, mutui a tasso agevolato e ordinario, con concessioni di garanzie reali; -----

d) assumere con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo e affine al proprio con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/1991 convertito nella legge n. 197/1991; -----

e) dare adesione e partecipazioni ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, l'approvvigionamento ed il credito. -----

La società potrà assumere finanziamenti dai soci nel rispetto della legge n. 385/1993 e della delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994. -----

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. -----

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. -----

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà utilizzare i finanziamenti e i contributi disposti dalla CE (Comunità Europea), dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti Pubblici e privati. -----

La cooperativa potrà infine sviluppare tutte le attività e le iniziative atte a contribuire all'elevazione morale, materiale, culturale e professionale dei lavoratori, di collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico. -----

La cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali. -----

### ----- TITOLO III -----

#### SOCI -----

#### ART. 6 (Numero e requisiti dei soci) -----

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali. -----

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

a) soci lavoratori o prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso di specifiche competenze maturate nei settori di cui all'oggetto sociale; -----

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge 381/1991; -----

c) soci fruitori che usufruiscono a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, ed esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e che siano in possesso dei requisiti professionali ed idoneità per conseguire gli scopi della società e che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari; nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nel successivo articolo 9, dovrà essere espressamente specificato la volontarietà del rapporto associativo; -----

e) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto o abbiano deliberato il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro Soci in base all'appartenenza a ciascuno delle categorie su indicate. -----

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al funzionamento della società. -----

Non possono essere soci coloro che, esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. -----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa

di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----  
Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio dove opera la cooperativa. -----

**ART. 7 (Soci speciali)** -----

L'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2527 cod. civ., può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

1. alla loro formazione professionale; -----
2. al loro inserimento nell'impresa. -----

Nel caso di cui al punto 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

Nel caso di cui al punto 2, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; -----
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore all'80% (ottanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciali non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci. ---  
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. -----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del cod. civ. -----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli art. 9 e 10. -----

I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento con delibera dell'organo amministrativo secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 14. -----

#### **ART. 8 (Soci sovventori)** -----

Possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli altri enti e società. -----

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili. Detti conferimenti costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale. -----

L'ammissione dei soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione ed il valore nominale dei titoli; -----

- le modalità di attribuzione del diritto di voto e di eleggibilità a membro del consiglio di amministrazione, nel rispetto comunque dei limiti stabiliti dall'art. 4 della legge 59/1992; -----

- l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso; -----

- i diritti patrimoniali di partecipazioni agli utili, fermo restando che il tasso di remunerazione non può superare i limiti della legge. -----

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione (ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori), spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione; gli stessi però non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme

dei soci presenti o rappresentati in assemblea. -----  
Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. -----

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 c.c. il socio sovventore può recedere qualora sia decorso l'eventuale termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni. -----

In questi casi, come nel caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso delle azioni potrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 comma 2, della legge 59/92 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo. -----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, con esclusione di quanto concerne: -----

- i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità di cui al presente titolo III; -----
- gli obblighi e le altre disposizioni connesse con la partecipazione al rapporto mutualistico; -----
- le disposizioni in materia di recesso ed esclusione di cui al presente titolo III. -----

#### **ART. 9 (Domanda di ammissione)** -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente: -----

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; -----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; -----
- c) la dichiarazione di non svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa; -----
- d) l'entità della quota che si intende sottoscrivere, la quale non potrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge; -----
- e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto della cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----
- f) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto. -----

Nella domanda presentata da persone giuridiche, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera

a), i seguenti: -----

- denominazione sociale dell'Ente, sede legale e oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale, data di costituzione e durata, numero dei soci, codice fiscale; -----

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal presidente dell'ente e dal presidente del collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della cooperativa e ogni altro documento richiesto dal consiglio di amministrazione della cooperativa ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione; -----

- l'entità della quota che si intende sottoscrivere la quale non potrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge. -----

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la cooperativa è quello risultante dal libro dei soci. -----

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. -----

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e condizioni di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati al medesimo art. 6, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione o l'eventuale rifiuto devono essere comunicati all'interessato a norma del presente articolo. ----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente art. 7 - determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del cod. civ. e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. -----

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-

ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

A seguito della domanda di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplinata, contenute nel regolamento. -----

#### **ART. 10 (Obblighi del socio)** -----

I soci sono obbligati : -----

a) al versamento: -----

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19; -----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dall'assemblea o dal consiglio d'amministrazione; -----

c) a partecipare se persone fisiche, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa; -----

d) a concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----

e) a contribuire alla formazione del capitale sociale e a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

f) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, nel rispetto del regolamento che disciplina l'organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----

#### **ART. 11 (Diritti dei soci)** -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

#### **ART. 11 bis (Trattamento economico dei soci)** -----

La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regola-

mento, redatto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. -----

Il Regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. -----

Il Regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. ----

**ART. 12 (Perdita della qualità di socio)** -----

La qualità di socio si perde: -----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. -----

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio d'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale. -----

Il consiglio di amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la società e i soci, può rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del bilancio. -----

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva. -----

**ART. 13 (Recesso del socio)** -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio, salvo quanto disposto dall'art. 8 per il socio sovventore, che : -----

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione. -----
- b) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata e ricevuta di ritorno alla società. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulla domanda di recesso avanzata dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale. -----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,

può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 35. -----

**ART. 13 bis (Decadenza del socio)** -----

Il consiglio di amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente: ---

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa; -----

- i soci lavoratori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della cooperativa. ----

**ART. 14 (Esclusione)** -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio che: -----

a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa; ----

b) non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale; -----

c) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione; ----

d) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata e ricevuta di ritorno a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente; -----

e) senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelle della cooperativa;

f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; ----

g) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; -----

h) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati intervenuti durante il rapporto sociale che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto; -----

i) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come

meglio specificato nel regolamento; -----  
j) si assenti per due volte consecutive all'assemblea dei soci senza giustificato motivo; -----  
k) che non contribuisce alla capitalizzazione e/o ricapitalizzazione della cooperativa o alla formazione del capitale sociale e a partecipare al rischio d'impresa; -----  
l) il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione del libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori. -----

Salvo (in caso di esclusione) diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato. -----

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli art. 9, 12, 13, e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata e ricevuta di ritorno all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere al collegio arbitrale di cui all'art. 35 del presente statuto. -----

Il mancato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. -----

#### **ART. 15 (Liquidazione)** -----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92 e ai sensi dei successivi artt. 18 e 22 lettera c) del presente statuto, a titolo di ristorno la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545-quinques del cod. civ. -----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art. 18 può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. -----

#### **ART. 16 (Morte del socio)** -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12 e 15. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che lo rappresenterà di fronte alla società entro 6 mesi dalla data del decesso. -----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del cod. civ. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 15. -----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di cui all'art. 12 saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale. -----

#### ----- TITOLO IV -----

##### STRUMENTI FINANZIARI -----

##### **ART. 17 (Strumenti finanziari)** -----

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111 - octies delle d.a.t. del cod. civ. -----

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.; -----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazioni agli utili; -----
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. -----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. -----

##### **ART. 17 bis** -----

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-

luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/1992. -----

In tale caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazioni cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizioni degli utili. -----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle attività Produttive. -----

Il valore di ciascuna azione non è inferiore nel minimo, né superiore nel massimo ai limiti stabiliti dalla legge. -----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa. -----

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. -----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati; -----
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea; -----
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate. -----

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori. -----

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: -----

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione; -----
- b) all'osservanza dello statuto e degli atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. -----

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono in quanto compatibili con le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge, e dal presente statuto, viene convocato dall'organo amministrativo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. -----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-

*Milano*



sore un voto per ogni azione posseduta. -----  
L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. -----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società. -----

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime. -----

#### ----- TITOLO V ----- RISTORNI -----

**ART. 18 (Ristorni)** -----  
L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento; l'assemblea può anche deliberare di destinare il ristorno ad emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare: -----

a) la partecipazione del socio ad attività di volontariato ed a carattere sociale attinenti allo scopo sociale della cooperativa; -----

b) l'apporto di lavoro del socio al raggiungimento di obiettivi di qualità e di produttività; -----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: -----

- in forma liquida; -----

- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali. -----

#### ----- TITOLO VI ----- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

**ART. 19 (Elementi costitutivi)** -----

Il patrimonio sociale è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote. Il valore nominale di ciascuna quota non è inferiore nel minimo né superiore nel massimo ai limiti di legge. Nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro. I limiti suddetti non si applicano nei casi previsti dall'art. 2525 c.c. quarto comma; -----

b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 17; -----

c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui

all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti ; -----

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.10; -----

e) dalla riserva straordinaria ; -----

f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale e dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa; -----

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge; -----

h) dal fondo apporti in conto capitale, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. -----

Tutte le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. ----

Il capitale sociale è costituito: -----

a) delle quote dei soci; -----

b) dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale formati dai conferimenti dei soci sovventori. -----

#### **ART. 20 (Prevalenza della mutualità) -----**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività secondo i criteri della mutualità prevalente. -----

Pertanto deve rispettare: -----

- le norme di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, senza alcuna ulteriore verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 del cod. civ. -----

- l'art. 2514 del cod. civ. e precisamente: -----

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; -----

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi esclusivamente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Milice



**ART. 21 (Caratteristiche delle quote) -----**

Le quote non possono essere cedute né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione scritta dal consiglio di amministrazione. -----

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. -----

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 6. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.35. -----

**ART. 22 (Bilancio di esercizio) -----**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 cod. civ., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali. Può essere distribuito utile solo se il rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento complessivo della società è superiore a  $\frac{1}{4}$  (25). L'utile netto andrà così costituito: -----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; -----

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura del 3%; -----

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18; -

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-

stici; -----

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 17; -----

g) aumento gratuito del capitale sociale; -----

h) a riserva straordinaria indivisibile secondo quando stabilito dall'assemblea ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 19. -----

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo a fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno. -----

----- TITOLO VII -----

ORGANI SOCIALI E RIUNIONI DEI SOCI -----

ART. 23 (Organi sociali) -----

Sono organi della cooperativa: -----

a) l'assemblea dei soci; -----

b) il consiglio di amministrazione; -----

c) il collegio sindacale. -----

ART. 24 (Decisioni dell'assemblea dei soci) -----

L'assemblea ordinaria: -----

a) approva il bilancio di esercizio con la documentazione informativa di cui all'art. 22; -----

b) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci e il presidente del collegio sindacale; -

c) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori; -----

d) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; -----

e) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 8, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; delibera sulle emissioni delle azioni di partecipazione cooperativa; -----

f) se l'assemblea lo ritenesse opportuno potrebbe prevedere tra i suoi compiti l'approvazione di programmi pluriennali, del programma annuale e del bilancio di previsione. In tal caso l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per valutare la relazione del consiglio di amministrazione sugli stati di attuazione dei programmi. L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio con la relativa documentazione informativa deve essere reso disponibile a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. -----

Le decisioni di competenza dell'assemblea sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479 - bis del cod. civ. -----

L'assemblea straordinaria, delibera: -----

g) sulle modificazioni dell'atto costitutivo; -----

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

i) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima; -----

l) sulla emissione di strumenti finanziari. -----

**ART. 25 (Convocazione assemblee)** -----

Il consiglio di amministrazione può convocare l'assemblea quante volte lo riterrà opportuno. -----

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale o spedito a tutti i soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata a.r., telefax, posta elettronica (e-mail), telegramma, avviso consegnato manualmente. -----

Nell'avviso su indicato deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. -----

In mancanza di tali adempimenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. - Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga presentata per iscritto con raccomandata e ricevuta di ritorno da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. -----

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci. -----

**ART. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)** -----

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza. -----

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della società, l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione da almeno la metà dei soci e

le deliberazioni relative devono essere prese a maggioranza dei presenti. -----

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla cooperativa: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata e ricevuta di ritorno dei soci intervenuti all'assemblea non oltre 10 giorni della chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 20 giorni dalla data della pubblicazione della delibera. -----

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dalle lettere c), g), h) del precedente articolo 24, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. -----

#### **ART. 27 (Voto e votazioni)** -----

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta. -----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di due voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. -----

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci. -----

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Le deleghe delle quali deve farsi menzione nel verbale, devono essere conservati dalla società. --- Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. -----

Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto. -----

Per i soci sovventori si applica l'articolo 8 del presente statuto. -----

Per i soci volontari si applica l'articolo 6 del presente statuto. -----

Non possono essere delegati né gli amministratori né gli impiegati della cooperativa. -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. -----

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. -----

#### **ART. 28 (Presidenza dell'assemblea)** -----

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'amministratore unico o dal presente consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, che può essere anche un non socio. -----

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal



presidente e dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea. -----

Nella sede assembleare non è consentita l'introduzione di strumenti di registrazione e trasmissione audio/video senza autorizzazione del presidente dell'assemblea. -----

#### **ART. 29 (Amministrazione)** -----

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea dei soci. -----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. -----

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. -----

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; sono dispensati dal prestare cauzioni. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

Gli amministratori non hanno diritto al compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società per l'esercizio delle loro mansioni. -----

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, comma 3 c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno. -----

Nella prima riunione il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente; può nominare un segretario anche al di fuori del consiglio. -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata a.r., telefax, posta elettronica (e-mail), telegramma, avviso consegnato manualmente a tutti gli amministratori e sindaci effettivi o revisore, se nominati, e, nei casi d'urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima dell'adunanza. -----

Le adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le adunanze e le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o re-

visore, se nominati. -----

Le deliberazioni sono palesi a maggioranza assoluta dei voti e si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso che rimanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente. -----

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario. -----

Nella sede consiliare non è consentita l'introduzione di strumenti di registrazione e trasmissione audio/video senza autorizzazione del presidente del consiglio di amministrazione. -----

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione. -----

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione nei modi previsti dall'art. 2386 del cod. civ.; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso all'assemblea e rimangono in carica fino alla loro sostituzione. -----

La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti. -----

#### ART. 30 (Poteri) -----

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. -----

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies cod. civ. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

*Indice*



**ART. 31 (Deleghe e rappresentanza)** -----

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi. ---  
Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negozia e speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti. -----

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. -----

**ART. 32 (Collegio sindacale)** -----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, cod. civ. la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso. -----  
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ. -----

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. -----

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. -----

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul loro concreto funzionamento. -----

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi della società controllate in merito ai sistemi di amministra-

zione e controllo dell'andamento generale dell'attività sociale. -----

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del cod. civ. ----

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. ----

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. -----

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. -----

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. -----

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee. I sindaci che senza giustificato motivo non assistono alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio. -----

#### ----- TITOLO VIII -----

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

##### **ART. 33 (Scioglimento anticipato)** -----

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 25 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. -----

##### **ART. 34 (Devoluzione patrimonio finale)** -----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lettera c); -----

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59; -----

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari, e dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato. -----

#### ----- TITOLO IX -----

##### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

##### **ART. 35 (Clausola arbitrale)** -----

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra i soci e la cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un arbitro scelto tra persone estranee alla cooperativa e nominato dal Presidente del Tribunale di Marsala. -----



Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente anche senza le formalità di procedure, irritualmente. -----

**ART. 36 (Regolamenti)** -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, anche per l'acquisizione dei terreni agricoli, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

*Montevecchio*

*Antonio Cuccini*

